

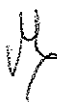
Spett.le Gemmo S.p.A.
Viale dell'Industria, 2
36057 – Arcugnano (VI)
PEC: gemmo.gare@legalmail.it
e-mail: stefano.battistella@gemmo.com
mandante dell'A.T.I. con mandataria
Italiana Costruzioni S.p.A.
Via Eleonora Duse, 14
00197 – Roma (RM)

e, p.c. Spett.le Italiana Costruzioni S.p.A.
Via Eleonora Duse, 14
00197 – Roma (RM)
PEC: italianacostruzionispa@arubapec.it
e-mail: f.vargiu@italianacostruzionispa.it
a.calvaruso@italianacostruzionispa.it
capogruppo mandataria dell'A.T.I. con mandanti
Gemmo S.p.A.
Viale dell'Industria, 2
36057 – Arcugnano (VI)
ISA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
61030 – Calcinelli di Colli al Metauro (PU)
T.AM.CO. S.r.l.
Via Lugnano in Teverina, 20
00181 – Roma (RM)
concedente ramo di azienda a Eris S.r.l.

Spett.le Progetto CMR S.r.l.
capogruppo mandataria del R.T.I. con mandanti
Hellmuth, Obata & Kassabaum Inc.
Buro Happold Ltd.
De Cola Associati
EUPRO S.r.l.

alla c.a. del Direttore dei Lavori
Ing. Marco Ferrario
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione
Ing. Giuseppe Cicero
Via Franco Russoli, 6
20143 - Milano
e-mail: progettocmr@pec.it
giuseppe.cicero@ingpec.eu

Spett.le ERIS S.r.l.
Viale dell'Industria, 2
36057 – Arcugnano (VI)
PEC: erisravenna@pec.it



e-mail: fabio.vargiu@erissrl.it
adriana.calvaruso@erissrl.it
affittuaria ramo di azienda di Italiana Costruzioni
S.p.A.

Oggetto: Lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA) – CUP H22E06000040001 – CIG 6945121F24 – Contratto di appalto num. rep. 19374 del 06.12.2019 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 18397 serie 1T del 10.12.2019 - Atto di sottomissione n. 1 num. rep. 20297 del 28.07.2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 26277 serie 1T del 29.07.2021 - Atto di sottomissione n. 2 num. rep. 20602 del 27.01.2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 2833 serie 1T del 31.01.2022 - Atto di sottomissione n. 3 num. rep. 21746 del 17.11.2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 37581 serie 1T del 21.11.2023 - Atto di sottomissione n. 4 num. rep. 23149 del 19.09.2025 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 32420 serie 1T del 23.09.2025

Autorizzazione richiesta subappalto della mandante Gemmo S.p.A. del 25.06.2026 - Realizzazione dei collegamenti elettrici della distribuzione principale - P.I.M.I.T. di Bruno Davide S.a.s.

PREMESSO CHE

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ri.MED (il "CdA") nella seduta n. 59 del 21 dicembre 2016, ha:

- confermato la nomina dell'ing. Massimo Inzerillo quale R.U.P. dei Lavori di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (il "CBRB");
- avviato la procedura per la selezione del contraente relativo all'appalto per la costruzione del CBRB, individuando quella di tipo ristretta a norma degli artt. 59 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (il "Codice"), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità all'art. 95 del medesimo Codice;

VISTO

- il verbale del CdA n. 72 del 20.06.2019 con il quale sono stati aggiudicati i lavori all'ATI Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria), Gemmo S.p.A. (mandante), ISA S.p.A. (mandante) e T.AM.CO. S.r.l. (mandante) (l'Appaltatore), che ha offerto il ribasso del 20,990% sul costo previsto a base d'asta di € 111.153.896,91, per un importo totale di € 90.526.511,27, di cui € 2.703.817,82 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto di appalto stipulato in data 06.12.2019, repertorio 19374 e raccolta n. 10383, registrato presso l'Ufficio di Palermo in data 10.12.2019 al n. 18397, serie 1T;
- il verbale del 14 febbraio 2020 di consegna delle aree ed inizio lavori, redatto dalla direzione dei lavori e dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;
- il verbale del 25.03.2020 di sospensione dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del Codice;
- il verbale del 03.06.2020 di ripresa dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori;
- il verbale del CdA n. 86 del 9 luglio 2021 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.1 per le fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, comma 1, lettera c), comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 1.159.043,50, pari circa al 1,2803 per cento del valore iniziale del contratto ed un aumento dei termini contrattuali pari a 112 giorni naturali e consecutivi pertanto,

Fondazione Ri.MED

- con nuovo termine di ultimazione dei lavori del 17.08.2022;
- l'atto di sottomissione n.1 stipulato in data 28 luglio 2021, rep. 20297 del 28.07.2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 26277 serie 1T del 29.07.2021;
 - il verbale del CdA n. 89 del 15 dicembre 2021 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.2 per le fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, comma 2, comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 1.176.498,25, pari circa al 1,2996 per cento del valore iniziale del contratto ed un aumento dei termini contrattuali pari a 62 giorni naturali e consecutivi pertanto, con nuovo importo pari a € 92.862.053,52 e nuovo termine di ultimazione dei lavori del 18.10.2022;
 - l'atto di sottomissione n.2 stipulato in data 27 gennaio 2022, rep. 20602 del 27.01.2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 2833 serie 1T del 31.01.2022;
 - a nota del R.U.P. prot. n. 003-00472-GEN/2022 del 10.03.2022, con la quale, su richiesta dell'A.T.I., con nota prot. 0115/22/PF/gdf – 125 del 25.02.2022, acquisita dalla Fondazione al prot.n. 003-00373-GEN/2022 di pari data, e visto il parere rilasciato dalla Direzione Lavori, con nota prot. 806.0 dell'08.03.2022, acquisita dalla Fondazione al prot.n. 003-00461-GEN/2022 dell'09.03.2022, ha concesso, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice e degli artt. 21 e 25 del C.S.A., una proroga di n.8 mesi, corrispondenti a giorni 243 naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del CBRB, e, pertanto, con nuovo termine di ultimazione dei lavori del 18.06.2023;
 - la Determinazione n. 3 del 19.12.2022 del Collegio Consultivo Tecnico con la quale è stato determinato che *"in via equitativa e nella prospettiva di riequilibrio delle posizioni delle parti nel contratto in epigrafe sia legittimo produrre uno spostamento del tempo previsto per la compiuta esecuzione dei lavori sino al 31.3.2025"*;
 - il verbale del CdA n. 97 del 20 dicembre 2022 con il quale si è preso atto ed è stata approvata la Determinazione n. 3 del 19.12.2022 del Collegio Consultivo Tecnico;
 - il verbale del CdA n. 101 del 6 novembre 2023 con il quale è stata approvata la perizia di variante n.3 per le fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, comma 1, lettera c) e comma 2, comportante un aumento dell'importo contrattuale di € 3.646.981,97, pari circa al 4,0286 per cento del valore iniziale del contratto ed un aumento dei termini contrattuali pari a 150 giorni naturali e consecutivi pertanto, con nuovo importo pari a € 96.509.035,49 e nuovo termine di ultimazione dei lavori del 28.08.2025;
 - l'atto di sottomissione n. 3 stipulato in data 17 novembre 2023, rep. 21746 del 17.11.2023 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 37581 serie 1T del 21.11.2023;
 - la nota del R.U.P. prot. n. 003-00389-GEN/2025 del 11.03.2025, con la quale, su richiesta dell'A.T.I., con nota prot. 0141/25/FD/ACa/-125 del 07.03.2025, acquisita dalla Fondazione al prot. n. 003-00360-GEN/2025 di pari data, e visto il parere rilasciato dalla Direzione Lavori, con nota prot. 1685.0 del 10.03.2025, acquisita dalla Fondazione al prot. n. 003-0379-GEN/2025 di pari data, ha concesso, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice e degli artt. 21 e 25 del C.S.A., una proroga di 125 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del CBRB, e, pertanto, con nuovo termine di ultimazione dei lavori del 31.12.2025;
 - la nota prot. CdA n. 110 del 15 settembre 2025 con il quale è stata approvata la perizia di variante n. 4 per le fattispecie di cui all'art. 106 del Codice, comma 2, comportante un aumento dell'importo contrattuale di 2.918.304,80, pari circa al 3,2237 per cento del valore iniziale del contratto ed un aumento dei termini contrattuali pari a 150 giorni naturali e consecutivi pertanto, con nuovo importo pari a € 99.427.340,29 e nuovo termine di ultimazione dei lavori del 30.05.2026;
 - l'atto di sottomissione n.4 stipulato in data 19 settembre 2025, rep. 23149 del 19.09.2025 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 32420 serie 1T del 23.09.2025;

- la Determinazione n. 17 del 29.04.2026 del Collegio Consultivo Tecnico con la quale è stato determinato che *“possa prevedersi uno spostamento del termine previsto per la compiuta esecuzione dei lavori dal 30 maggio 2026, ad una data anteriore o, comunque, non successiva al 30 giugno 2027”*;
- il verbale del CdA n. 114 del 14 maggio 2026 con il quale si è preso atto ed è stata approvata la Determinazione n. 17 del 29.04.2026 del Collegio Consultivo Tecnico, in particolare, con riferimento al termine di ultimazione lavori, è stato deliberato di approvare come nuovo termine il 30.06.2027;

VISTO

- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante il *“Nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti Pubblici”*;
- l'art 229 comma 2 del Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 il quale stabilisce che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici entra in vigore il 1° aprile 2023 ed acquista efficacia il 1° luglio 2023;
- l'Articolo 226 comma 2 che così stabilisce: *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia.”*

CONSIDERATO CHE

al Contratto di Appalto rep. n. 19374 del 06.12.2019 per i Lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

l'art. 29 comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito con Legge n. 56/2024, che ha modificato l'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza – T.U.S.L.), a memoria del quale a decorrere dal 1° ottobre 2024 tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con l'esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, sono tenuti al possesso della patente a crediti;

VISTO

il comma 15 del medesimo art. 27 del D.Lgs. 81/2008, ai sensi del quale non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA ALTRESÌ

l'integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, che ha previsto le seguenti disposizioni aggiuntive all'art. 2 comma 1 e all'art.3 del predetto Protocollo, per i rapporti contrattuali di valore superiore a 50.000,00 euro:

- *“Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, in caso di assenso alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti, ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subappalti o dei subcontratti o dei subaffidamenti, Ri.MED richiederà l'indicazione dei nominativi (completi dei codici fiscali) degli amministratori e dei dipendenti delle imprese contraenti o subcontraenti. [...]”*.
- *“Trovano, ove del caso, applicazione (e ciò anche per i subcontraenti) le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denuncino di essere stati*

vittime di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera l) del medesimo art. 80, comma 5.;"

e che ha previsto la comunicazione *"del personale e dei mezzi che accederanno al cantiere"* per i rapporti contrattuali a prescindere dal loro valore;

CONSIDERATA

la nota del RUP prot.n. 003-2249-GEN/2020 del 24.11.2020 con la quale è stata trasmessa all'ATI l'Integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di legalità del 4 luglio 2016 affinché venisse sottoscritta per "conoscenza, condivisione ed accettazione" da parte di tutti i componenti dell'A.T.I., nonché dai subappaltatori e dai subcontraenti coinvolti nell'appalto (con eccezione, ovviamente, di coloro i cui rapporti contrattuali hanno già compiutamente espletato la loro efficacia, essendosi compiute le prestazioni);

CONSIDERATO CHE

- nelle dichiarazioni rese in sede di gara nel DGUE, gli operatori economici facenti parte dell'ATI aggiudicataria dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 105, commi 2, 4 lett. c) e 5 del Codice, hanno dichiarato di volersi avvalere dell'istituto del subappalto nelle percentuali e per le lavorazioni di seguito indicate:
 - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): OG1 [categoria prevalente] nei limiti del 30%;
 - Gemmo S.p.A. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% - OS30 [scorporabile] nei limiti del 30% - OS3 [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all'istituto del subappalto;
 - ISA S.p.A. (mandante): OS18-B [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all'istituto del subappalto;
 - T.AM.CO. S.r.l. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 12%;
- nelle dichiarazioni rese in sede di gara, gli operatori economici facenti parte dell'ATI aggiudicataria dell'appalto in parola hanno indicato le seguenti terne di subappaltatori (art. 105, comma 6 del Codice):
 - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): SAREP S.r.l., MAC S.r.l. e VITALI S.p.A. per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 nei limiti del 30%;
 - Gemmo S.p.A. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% e OS30 [scorporabile] nei limiti del 30%;
 - T.AM.CO. S.r.l. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30 della percentuale di esecuzione del 12%;

CONSIDERATO CHE

- come previsto dall'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito con modificazioni con la L.11 settembre 2020 n. 120, con verbale del 20.01.2021 si è proceduto alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), così composto: Avv. Massimo Massella Ducci Teri, Presidente; Ing. Francesco Costa, Componente; Arch. Gilberto Rossi, Componente;
- con Determinazione n. 2 del 22.06.2021 il CCT ha determinato che *"la committente Ri.MED ha facoltà, nella vigenza dell'emergenza finanziaria e dei mercati causati dalla nota pandemia, fermi restando i controlli e le verifiche di idoneità delle singole imprese subappaltatrici e le estensioni alle stesse del protocollo di legalità in uno con il relativo addendum:*
 - *di individuare, quanto alla mandataria Italiana Costruzioni S.p.A., una soglia di opere subappaltabili in categoria OG1 in una misura massima inferiore al 50% fatte salve eventuali esigenze rappresentate a far data dal 1° novembre 2021 e sempre in presenza della emergenza pandemica e dei mercati, che la stazione appaltante potrà discrezionalmente valutare e*



motivatamente esitare;

- *di consentire alla mandante ISA S.p.A. il ricorso del subappalto per la categoria OS 18B nella misura massima del 30% con possibilità di aumentarlo successivamente al 1° novembre 2021, ma sempre in presenza della emergenza pandemica e dei mercati, sino alla soglia del 40% richiesto dalla mandante;*
- *di consentire alla mandante Gemmo S.p.A., il ricorso al subappalto per la categoria OS3 nella misura massima del 30% come richiesto dalla mandante”;*
- con verbale n. 86 del 9.07.2021 il CdA ha preso atto e approvato la Determinazione n. 2 assunta dal Collegio Consultivo Tecnico;

VISTO

l'art. 26 - *“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”* del D.L. del 17 luglio 2022 n. 50 – cd. Decreto Aiuti, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTA ALTRESI'

la Delibera dell'ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022 che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati, nonché la difficoltà del mercato e nell'approvvigionamento dei materiali;

VISTO

il D.L. del 9 agosto 2022 n. 115 – cd. Decreto Aiuti bis *“Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”*, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTO

il D.L. del 23 settembre 2022 n. 144 – cd. Decreto Aiuti ter *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”*, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022 n. 175, che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTO

il D.L. del 18 novembre 2022 n. 176 – cd. Decreto Aiuti quater *“Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”*, convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023 n. 6, che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTO

l'art. 1, comma 304 della Legge del 30 dicembre 2023, n. 213 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”* che dispone: *“All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024»”,

che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTO

l'art. 1, comma 532 della Legge del 30 dicembre 2024, n. 207 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”* che dispone: *“All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»”,

che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

VISTO

Fondazione Ri.MED

l'art. 1, comma 490, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", che stabilisce la stabilizzazione del c.d. Decreto Aiuti per gli appalti di lavori pubblici sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023;

che evidenzia il permanere dell'emergenza finanziaria e dei mercati;

RITENUTO CHE

la cessazione dello stato di emergenza alla data del 31.03.2022 non equivale a far ritenere automaticamente cessata "*l'emergenza finanziaria e dei mercati*";

RITENUTO ALTRESI' CHE

sussiste ancora il presupposto, rappresentato dalla "*emergenza finanziaria e dei mercati causati dalla nota pandemia*", in base al quale il CCT è addivenuto alla Determinazione n. 2 del 22.06.2021;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

ad oggi, l'ammontare complessivo delle lavorazioni concesse in subappalto è come di seguito specificato:

Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla categoria
OG1	Italiana Costruzioni S.p.A.	€ 16.747.941,55	€ 26.161.005,96	31,3692%
OS3	GEMMO S.p.A.	€ 711.994,84	€ 1.066.110,60	19,9191%
OS18B	ISA S.p.A.	€ 0	€ 3.075.536,13	0%
OS28	GEMMO S.p.A.	€ 3.483.725,75	€ 4.898.560,78	21,3352%
OS28	T.Am.Co S.r.l	€ 0	€ 667.985,56	0%
OS30	GEMMO S.p.A.	€ 678.476,65	€ 4.103.066,59	4,6012%

VISTA

la richiesta di autorizzazione al subappalto della mandante Gemmo S.p.A. ex art. 105 del Codice del 25.06.2026, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 003-01002-GEN/2026, in favore della società P.I.M.I.T. di Bruno Davide S.a.s. per come di seguito specificato:

- oggetto: realizzazione dei collegamenti elettrici della distribuzione principale;
- importo complessivo: € 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00 euro), IVA esclusa, di cui € 825,60 per oneri della sicurezza;

DATO ATTO CHE

l'oggetto del subcontratto in parola non riguarda mere forniture e quindi ricade nelle fattispecie di cui all'art. 27 del T.U.S.L.;

DATO ATTO CHE

la predetta richiesta è corredata dai seguenti allegati:

- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore sui motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Modello B);
- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari sottoscritta dal subcontraente (Modello C);
- specifica prezzi applicati dall'appaltatore al subappaltatore (Modello D);
- dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi di cui agli artt. 85 e 91, comma 5 del D.Lgs. 189/2011 e ss.mm.ii. (Modello F)
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. sottoscritto dal subappaltatore (Modello H);



- dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia sottoscritta dal subappaltatore (Modello I);
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del subappaltatore;
- attestazione di possesso della patente a crediti rilasciata in data 08.11.2024;
- contratto di subappalto n. 26A06038 del 20.06.2026 sottoscritto dalle parti;
- dichiarazioni ex art. 2359 del c.c. dei componenti dell'A.T.I.;
- attestazione SOA n. 61543/3/00 del 26.01.2026 con validità sino al 18.12.2027;
- elenco integrale degli amministratori e dei dipendenti (completo dei codici fiscali) in forza presso la società;
- integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta dal subappaltatore per "conoscenza, condivisione ed accettazione";

VISTA

la nota del RUP prot. n. 003-02281-GEN/2025 del 11.12.2025 con la quale è stato rappresentato che:
"Vista l'istanza di autorizzazione al subappalto del 25.06.2026 in favore dell'Impresa P.I.M.I.T. - PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DI BRUNO DAVIDE S.A.S. avente ad oggetto la realizzazione di collegamenti elettrici della distribuzione principale", dell'importo di € 144.995,90, considerato che il contratto di subappalto prevede un corrispettivo superiore rispetto a quello negoziato pattuito tra questa Fondazione e codesta spettabile A.T.I. (€ 87.798,63 oltre € 825,60 per oneri della sicurezza, per complessivi € 88.624,23, ricavato dal modello "D" allegato alla richiesta), si chiarisce che l'eventuale autorizzazione non equivarrà a riconoscimento delle maggiori somme rispetto alle quali questa Stazione Appaltante resterà estranea sotto ogni profilo. Si chiarisce, altresì, che, ai fini della valutazione dell'ammontare complessivo delle lavorazioni in subappalto per la verifica del rispetto dell'importo massimo subappaltabile, nonché ai fini dei CEL, verrà considerato l'importo negoziato pattuito tra questa Fondazione e codesta spettabile A.T.I."

VISTA

la nota prot. n. D1.1910.733.SB del 25.06.2026, acquisita agli atti al prot. n. 003-01010-GEN/2026 di pari data con la quale la mandataria Italiana Costruzioni S.p.A. ha rappresentato quanto segue:

"IN CONSIDERAZIONE:

- dell'urgenza di far accedere in cantiere, a partire dal 09 luglio 2026, la ditta P.I.M.I.T s.a.s. con proprio personale e mezzi, a via dell'indefettibile necessità di avviare l'attività di posa delle linee elettriche in cavo, strettamente propedeutica e strumentale al successivo completamento degli impianti elettrici;
- delle esigenze dell'ATI, nell'interesse della commessa nella sua interezza, di dare impulso alle attività di cantiere, avuto riguardo nel caso di specie ai collegamenti elettrici della distribuzione principale aventi particolare rilevanza nella sequenza delle fasi lavorative della realizzazione del Centro;
- del fatto che l'accesso del personale e dei mezzi del fornitore in questione, indipendentemente dai tempi dell'istruttoria de quo, permetterebbe di ottimizzare le tempistiche esecutive, anticipando importanti lavorazioni;
- dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), che individua nei casi di documentata urgenza la facoltà per la Stazione Appaltante di rilasciare il nulla osta provvisorio all'accesso in cantiere sotto riserva di legge, nelle more del rilascio dell'informazione antimafia definitiva;

per quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale della presente, siamo a chiedere, per le competenze del caso, il rilascio del nulla osta urgente all'accesso in cantiere, con decorrenza 09 luglio 2026, ovvero nel più breve tempo ritenuto possibile, per il subappaltatore P.I.M.I.T s.a.s., fatte salve le superiori verifiche definitive in corso".

- Fondazione Ri.MED

RILEVATO CHE

con nota del 29.06.2026, acquisita agli atti al prot. n. 003-01031-GEN2026 di pari data, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione hanno verificato che la richiesta è conforme alle previsioni normative previste in contratto;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

con nota del 29.06.2026, acquisita agli atti al prot. n. 003-01038-GEN2026 di pari data, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione hanno ritenuto di dover concordare *“con l’opportunità di accesso di urgenza [...] condividendo le motivazioni addotte dall’Impresa [...]”*;

VISTE

le dichiarazioni rese dal subappaltatore nel Modello B, allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto, nonché la richiesta di autorizzazione al subappalto del 25.06.2026, dalle quali si evince che:

- il subappaltatore ha accettato il PSC trasmesso dall’Appaltatore dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l’Appaltatore si è impegnato a trasmettere il POS del subappaltatore al CSE;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- l’Appaltatore nella sopra richiamata richiesta di autorizzazione al subappalto del 25.06.2026, ha rappresentato che il subappaltatore non ha richiesto, ai sensi della lettera c) comma 13 dell’art. 105 del Codice, così come richiamato all’art. 65 comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto (il “CSA”), il pagamento diretto;
- sempre nella richiesta di autorizzazione al subappalto del 25.06.2026, l’Appaltatore ha comunicato che *“in considerazione della mancata disponibilità, alle migliori condizioni di mercato, dei subappaltatori indicati in sede di offerta”*, ha ritenuto di dover concedere in subappalto le prestazioni o lavorazioni di cui sopra, alla società P.I.M.I.T. di Bruno Davide S.a.s., non indicata nella terna dichiarata in sede di offerta;

RITENUTO

di doversi prendere atto di quanto rappresentato nella già citata richiesta di autorizzazione al subappalto del 25.06.2026, riguardo alla mancata disponibilità alle migliori condizioni di mercato dei sub-appaltatori indicati in sede di offerta;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- nella richiesta è motivata la necessità/opportunità di procedere al subappalto;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione di assenza delle motivazioni di esclusione in capo al soggetto subappaltatore ai sensi dell’art. 80 del Codice;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione ex art. 105 comma 14 del Codice da parte dell’Appaltatore prevista dal combinato disposto dell’art. 63 comma 5 lettera a) del CSA e dell’ex art. 105 comma 14 del Codice nel testo vigente alla data di stipula del contratto, rispetto alla percentuale di ribasso applicata alle lavorazioni affidate al subappaltatore non superiore al 20% e di quelle relative ai costi della sicurezza e della manodopera;
- nel contratto di subappalto sono presenti le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- nel contratto di subappalto sono presenti le clausole di autotutela e patto di integrità;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione ex art. 2359 del c.c. di tutti i componenti dell’A.T.I.;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione sulla verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa subappaltatrice, con le modalità di cui all’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- la richiesta è corredata dall’integrazione del 20.11.2020 al Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, sottoscritta dal subappaltatore per *“conoscenza, condivisione ed accettazione”*;



- la richiesta è corredata dall'elenco integrale degli amministratori e dei dipendenti (completo dei codici fiscali) in forza presso la società;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- la lavorazione oggetto del presente subappalto non ricade tra quelle considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencate all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012;
- occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., in quanto l'importo del presente contratto, supera la soglia di € 50.000,00 di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Fondazione in data 4 luglio 2016;
- la società P.I.M.I.T. di Bruno Davide S.a.s. ha trasmesso l'elenco degli amministratori e dei dipendenti (completo dei codici fiscali) in forza presso la società;

CONSIDERATO CHE

la richiesta di autorizzazione al subappalto è corredata dal contratto di subappalto debitamente datato e sottoscritto da entrambi i contraenti;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente autorizzazione occorre il possesso della categoria OS30, classifica I; ovvero, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, occorre il possesso dei requisiti minimi di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii., in particolare:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta del subappalto non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta del subappalto; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica;

CONSIDERATO CHE

l'impresa subappaltatrice è in possesso dei requisiti minimi tecnico-organizzativi prescritti all'art. 90 del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii., come da dichiarazione e documentazione allegata alla richiesta di che trattasi;

DATO ATTO CHE

le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e ss.mm.ii., stabiliscono le verifiche da effettuare in base all'importo dei lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- con delibera n. 464 del 27 luglio 2022, l'ANAC ha istituito il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), che è divenuto obbligatorio dal 09.11.2022 (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24.10.2022);
- il punto 8 dell'art. 4 della delibera n. 464 del 27 luglio 2022 recita *"Le verifiche in capo al subappaltatore possono essere effettuate soltanto se le verifiche sull'aggiudicazione sono state effettuate mediante il FVOE"*;
- la seconda parte della lettera c) del punto 2 dell'art. 2 della delibera n. 464 del 27 luglio 2022 recita *"la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato"*;
- le verifiche sull'aggiudicazione sono state effettuate mediante il sistema AVCPass e non mediante il FVOE, in quanto i lavori sono stati aggiudicati con verbale del CdA n. 72 del 20.06.2019 e, quindi, in data antecedente a quella del 27 luglio 2022;

- secondo quanto disposto al punto 8 dell'art. 4 della delibera n. 464 del 27 luglio 2022, non è possibile effettuare le verifiche in capo al subappaltatore/subcontraente mediante il FVOE;

CONSIDERATO CHE

in merito del possesso dei prescritti requisiti di qualificazione tecnico-professionale nonché di carattere generale previsti dal Codice in capo al subappaltatore, sono state avviate - in conformità ai dettami di cui alla già citate Linee Guida ANAC n.4 - ed acquisite le seguenti richieste:

- annotazioni riservate sul casellario ANAC richieste e riscontrate il 25.06.2026;
- certificato di assenza di procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 21 DPR n. 313/2002), giusta consultazione della Banca Dati del Registro delle Imprese & Agenzia delle Entrate – Servizio Catasto tramite il Portale online della società autorizzata Visure S.p.A. in data 25.06.2026;
- DURC del subappaltatore avente validità dal 04.06.2026 al 02.10.2026;
- verifica del possesso della patente a crediti giusta consultazione del Portale dei Servizi online dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 25.06.2026;
- certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 80 del Codice, giusta richiesta inviata il 25.06.2026, prot. n. 003-01005-GEN/2026;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, giusta richiesta inviata il 25.06.2026, prot. n. 003-01004-GEN/2026;
- verifica della regolarità fiscale, ex art. 80 comma 4 del Codice, giusta richiesta inviata il 25.06.2026, prot. n. 003-01006-GEN/2026, riscontrata il 02.07.2026 ed acquisita agli atti al prot. n. 003-01054-GEN/2026 di pari data;
- dichiarazione di regolarità rispetto agli obblighi di cui alla L. 68/99, giusta richiesta inviata il 25.06.2026, prot. n. 003-01007-GEN/2026, riscontrata il 01.07.2026 ed acquisita agli atti al prot. n. 003-01080-GEN/2026 del 06.07.2026;
- richiesta dell'informativa antimafia, ex art. 92 comma 3 del Codice Antimafia, inoltrata in data 25.06.2026, prot. n. 003-01008-GEN/2026, riscontrata il 01.07.2026 ed acquisita agli atti al prot. n. 003-01064-GEN/2026 del 07.02.2026;

CONSIDERATO CHE

i DURC dei seguenti componenti dell'A.T.I. risultano essere regolari: Italiana Costruzioni S.p.A., richiesto il 19.06.2026 e valido fino al 17.10.2026; Gemmo S.p.A. richiesto il 21.05.2026 e valido fino al 18.09.2026; ISA S.p.A. richiesto il 17.06.2026 e valido fino al 15.10.2026, T.Am.Co. S.r.l. richiesto il 16.04.2026 e valido fino al 15.08.2026;

CONSIDERATA INOLTRE

la validità del DURC della società subappaltatrice;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

con nota n. 2020/05/11-82.0 dell'11.05.2020, acquisita agli atti al prot. n. 003-658-GEN/2020, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle relative previsioni in materia contenute nel D.P.C.M. 24.04.2020 e in particolare nell'Allegato 7 dedicato ai cantieri, hanno trasmesso – tra l'altro – il PAC (Piano Anti-contagio di Cantiere) in aggiornamento al PSC, richiedendo all'Appaltatore di trasmettere tutti i POS relativi alle lavorazioni di cui in oggetto debitamente aggiornati;

VISTA

la nota n. 0452/20/PF/vc-125 del 18.05.2020 acquisita agli atti al prot. n. 003-693-GEN/2020 del 19.05.2020, con la quale l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC, pur ipotizzando eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;

CONSIDERATO CHE

nell'ambito della terza perizia di variante, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza, in

considerazione della cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno trasmesso – tra l'altro – un'appendice al piano di sicurezza e coordinamento;

VISTA

la nota n. 0646/23/FD/gdf-125 del 06.10.2023 acquisita agli atti al prot. n. 003-1679-GEN/2023 di pari data, con la quale l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'appendice del PSC;

CONSIDERATO CHE

nell'ambito della quarta perizia di variante, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza hanno trasmesso – tra l'altro – un'appendice al piano di sicurezza e coordinamento;

PRESO ATTO CHE

- l'Appaltatore ha segnalato il carattere di estrema urgenza che riveste la presa d'atto del subcontratto oggetto della presente comunicazione;
- il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione hanno condiviso la richiesta d'urgenza dell'Appaltatore;

VERIFICATO

il rispetto di tutti i dettami in materia di subappalto previsti dal capitolo 9, art. 63, del CSA;

DATO ATTO CHE

il subappaltatore, non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art.105 del Codice;

VISTO

il Comunicato del 25.11.2020 del Presidente dell'ANAC nel quale viene ritenuto *“che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante”*;

CONSIDERATO CHE

sono state avviate le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati in merito ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 e, per quelle già riscontrate, l'esito è positivo;

CONSIDERATO CHE

ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 105 del Codice per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;

DATO ATTO CHE

con nota del 29.06.2026, acquisita agli atti al prot. n. 003-01031-GEN2026 di pari data, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in occasione della verifica di conformità della richiesta alle previsioni normative previste in contratto, hanno rappresentato quanto segue: *“Si intende qui integralmente richiamata la nota del RUP prot. 003-01011-GEN/2026 del 25.06.2026, circa il riconoscimento di maggiori somme rispetto a quelle contrattualmente pattuite con la Stazione Appaltante”*;

SI AUTORIZZA

il subappalto della mandante Gemmo S.p.A. alla Società P.I.M.I.T. di Bruno Davide S.a.s. con sede legale in Via Santuario Di Cruillas 20/22 - 90145 Palermo (PA), Partita I.V.A./C.F. 04412690820, per la realizzazione collegamenti elettrici della distribuzione principale, **fermo restando quanto precisato con la nota prot. n. 003-01011-GEN/2026 del 25.06.2026, inviata ad entrambi i contraenti (A.T.I. e subappaltatore).**

Con riferimento all'importo di € 144.995,90, indicato nella richiesta di autorizzazione al subappalto del 25.06.2026, considerato che quest'ultimo è superiore rispetto a quello

Fondazione Ri.MED

negozialmente pattuito tra questa Fondazione e l'A.T.I. (€ 87.798,63 oltre € 825,60 per oneri della sicurezza, per complessivi € 88.624,23), si rinvia sempre a quanto precisato nella nota prot. n. 003-01011-GEN/2026 del 25.06.2026.

Si specifica che la presente autorizzazione viene emessa in pendenza dell'esito della verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000, in risultanza della quale si potrà procedere alla revoca della stessa e ai provvedimenti conseguenti.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 105 del Codice e all'art. 65 del CSA, si prende atto che il subappaltatore non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante.

Considerato che alla data della presente:

- il CSE, a seguito della cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha trasmesso, nell'ambito della terza perizia di variante, un'appendice al piano di sicurezza e coordinamento;
- l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC;
- l'Appaltatore ha trasmesso il PSC al subappaltatore, che lo ha accettato ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l'Appaltatore si è impegnato a verificare la congruenza del POS del subappaltatore rispetto al proprio prima della sua trasmissione al CSE, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- l'Appaltatore si è impegnato a verificare la congruenza del POS del subappaltatore con i POS di tutti gli altri subappaltatori ed esecutori prima della sua trasmissione, ai sensi dell'art. 105 comma 17 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il POS relativo alle lavorazioni oggetto della presente richiesta non è stato trasmesso;

ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 4, del CSA, l'Appaltatore potrà dare corso alle lavorazioni subappaltate solo dopo avere ricevuto il giudizio di idoneità sul POS da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del Codice, solo dopo il deposito del contratto di subappalto debitamente sottoscritto.

Considerata la cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e fermo restando quanto rappresentato da questa Fondazione e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nella corrispondenza pregressa in merito, sia nella redazione del POS che nella formulazione del relativo giudizio di idoneità, si dovrà tenere conto di quanto indicato nell'appendice al piano di sicurezza e coordinamento di cui alla terza perizia di variante, nonché in quella di cui alla quarta perizia di variante.

Considerata ancora l'entrata in vigore dal 20.11.2020 dell'integrazione del Protocollo di Legalità del 4 luglio 2016, che prevede l'istituzione di una banca-dati entro 30 giorni, si rammentano tutti gli adempimenti afferenti e, in particolare modo, quelli relativi alle comunicazioni di personale e mezzi che accederanno al cantiere.

Considerata altresì l'entrata in vigore dal 01.10.2024 della patente a crediti, occorre comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alla patente a crediti del subappaltatore, che incida sulla possibilità di operare in cantiere (revoca; sospensione in via cautelare; punteggio inferiore a 15 crediti), nonché l'eventuale emanazione di provvedimenti di decurtazione dei crediti.

Si precisa che, con la presente autorizzazione, l'ammontare complessivo delle lavorazioni ad oggi concesse in subappalto è come di seguito specificato:

Categoria	Operatore Economico	Importo totale subappalti autorizzati	Importo massimo subappaltabile	Percentuale subappaltata rispetto alla
-----------	---------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--



				categoria
OG1	Italiana Costruzioni S.p.A.	€ 16.747.941,55	€ 26.161.005,96	31,3692%
OS3	GEMMO S.p.A.	€ 711.994,84	€ 1.066.110,60	19,9191%
OS18B	ISA S.p.A.	€ 0	€ 3.075.536,13	0%
OS28	GEMMO S.p.A.	€ 3.483.725,75	€ 4.898.560,78	21,3352%
OS28	T.AM.CO S.r.l	€ 0	€ 667.985,56	0%
OS30	GEMMO S.p.A.	€ 767.100,88	€ 4.103.066,59	5,6087%

Si rammentano, infine, gli obblighi di cui all'art. 63 commi 5, 6, 8 e 9 del CSA con particolare riferimento a quelli da porre in essere prima dell'inizio dei lavori concessi in subappalto, di cui al comma 5 lett. e) del medesimo articolo, ovvero la trasmissione della documentazione [...] "di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antiinfortunistici e copia del proprio POS, in coerenza con i piani di cui agli articoli 59 e 61 del CSA".

Distinti saluti,

Palermo, 7 luglio 2026

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Massimo Inzerillo)

